

Disciplinare per l'accesso al Servizio/Intervento “Attività Socialmente Utili per gli Anziani”

Art. 1- Oggetto del Disciplinare

Il presente Disciplinare regola l'accesso al Servizio “Attività Socialmente utili per gli Anziani” previsto dal vigente Piano Sociale di Zona dell'Ambito territoriale.

Il Disciplinare definisce per lo stesso Servizio/Intervento:

- destinatari;
- finalità ed attività previste;
- sede;
- ammissione e requisiti di accesso, graduatorie, verifica e sospensione temporanea o definitiva (dimissione);
- parametri ulteriori d'accesso;
- durata delle iniziative;
- modalità di svolgimento delle attività.

Art. 2 - Destinatari del servizio

Sono destinatari del Servizio/Intervento “Attività Socialmente utili per Anziani” tutte le persone anziane che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. abbiano compiuto il cinquantasettesimo anno di età;
2. siano titolari di pensione di anzianità;
3. siano residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale;
4. dimostrino, attraverso idonea certificazione medica, di essere in uno stato di salute idoneo allo svolgimento delle “attività socialmente utili” previste dal Piano Sociale di Zona.

L'accesso al Servizio/Intervento è subordinato all'applicazione di specifica graduatoria permanente ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Generale per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali dell'Ambito Territoriale Napoli Tredici, di qui in avanti denominato “Regolamento”.

Art. 3 - Finalità ed attività previste

Le Attività Socialmente utili per gli Anziani rappresentano un intervento integrato nella rete dei servizi di sicurezza sociale. Esse mirano, in via prioritaria, a favorire la socializzazione degli anziani, a stimolarne il protagonismo sociale, prevenendo e/o rimuovendo situazioni di emarginazione e di disagio. Tali iniziative, fondandosi sul presupposto che l'anziano non è solo portatore di bisogni, ma anche di risorse, tendono altresì a promuovere attraverso gli anziani la trasmissione alle giovani generazioni del sapere, delle competenze e della memoria.

Art. 4 - Sede

Il Servizio si svolge a livello d'Ambito Territoriale.

Art. 5 – Ammissione e requisiti d'accesso, graduatoria, verifiche e sospensione temporanea o definitiva (dimissione)

5.1 - Ammissioni e requisiti d'accesso

Per accedere al Servizio/Intervento occorre presentare di norma una richiesta specifica presso l'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il proprio Comune di residenza, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dagli artt. 6, 7 e 8 del Regolamento.

5.2 – Graduatoria permanente

Le persone che presentano istanza per l'accesso al Servizio sono inserite in una graduatoria formulata sulla base del presente articolo e dell'art. 8 del Regolamento.

In seguito alla pubblicazione del Bando per la presentazione delle domande per l'accesso al Servizio, è formulata la Graduatoria degli aventi diritto.

Gli utenti possono comunque presentare, anche successivamente, le istanze di partecipazione al Servizio: la graduatoria degli aventi diritto è da intendersi, pertanto, come graduatoria aperta.

La graduatoria aperta è soggetta:

a "scorrimento" = ingresso in graduatoria del primo richiedente avente diritto, che ha prodotto istanza successivamente alla formazione delle graduatoria stessa;

a revisione annuale = dopo ogni anno, la graduatoria è sottoposta a revisione. A tal fine si valutano tutte le domande già inserite e tutte quelle pervenute dopo la formulazione della graduatoria vigente, verificando sia l'aggiornamento, sia la permanenza dei requisiti per l'accesso al servizio. Sulla base di tale valutazione è formulata la nuova graduatoria.

Art. 6 - Parametri ulteriori d'accesso

In considerazione delle finalità del servizio che mirano alla tutela e alla piena Integrazione/Socializzazione delle persone anziane titolari di pensioni che non svolgono attività lavorativa, e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 8.3, è attribuito un peso all'età anagrafica del richiedente, articolato così come segue:

- età compresa tra i 57 anni e i 60 anni = 1 punto;
- età compresa tra i 60 anni e i 65 anni = 2 punti;
- età superiore ai 65 anni = 3 punti.

Art. 7 - Durata delle iniziative



Lo svolgimento delle iniziative non è a tempo indeterminato: la loro durata è definita primariamente dalle risorse e dalla tipologia delle iniziative attivate/attivabili dai/per singoli Comuni dell'Ambito Territoriale.

Art. 8 - Modalità di svolgimento delle attività

Le modalità di svolgimento delle attività sono correlate alla tipologia delle attività stesse, che, in ogni caso, devono rientrare tra quelle previste dalla legge regionale n. 21/89.

La tipologia delle attività è definita dai singoli Uffici Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il proprio Comune di Residenza, sulla base degli indirizzi dei singoli Enti Associati.

A titolo di rimborso forfettario, è erogato agli anziani un somma di tre euro l'ora, a lordo di ogni qualsivoglia onere a carico dello stesso e degli Enti Associati.

Il rapporto di collaborazione con gli anziani incaricati dello svolgimento delle attività è disciplinato da apposita convenzione.

Art. 8.1 - Risoluzione della convenzione

Qualora le attività non siano svolte con la dovuta diligenza e/o in modo non conforme a quanto prescritto dalla convenzione, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona, competente per territorio, invita l'anziano interessato a realizzare le attività nel pieno e adeguato rispetto della convenzione sottoscritta.

Nel caso in cui le attività continuino a non essere svolte in conformità alla convenzione, si procede alla risoluzione della convenzione stessa.

La convenzione è risolta, altresì, nel caso in cui le attività non siano realizzate, senza alcuna giustificazione, per massimo n. 2 volte.

Art. 9 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia al Regolamento vigente.

